



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Consiglio Direttivo 2025-2028

Via dei Carroz, 14 - Cagliari

Tel. 070.554715 Fax 0705280014

E.mail vetcagliari@gmail.com vetcagliari@tiscali.it

PEC ordinevet.ca@pec.fnovi.it

DELIBERAZIONE N. 50 del 23/11/2024

“Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cagliari, nella seduta del 23 novembre 2024;

SENTITO il Presidente in merito alla necessità di nominare il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il quadriennio 2025-2028;

VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012;

CONSIDERATO che la suddetta legge dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., debbono approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

VISTO che l’art. 1, comma 7, della legge 190/12 prevede che a tal fine l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO che nella dotazione organica di questo Ente non è prevista e ricoperta la figura dirigenziale di prima fascia;

RITENUTO INOPPORTUNO assegnare la carica al personale interno all’Ente in quanto tutti i dipendenti svolgono compiti nelle aree a rischio corruttivo:

VISTO che il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all’art. 43 prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga anche le funzioni di “responsabile per la trasparenza”;

VISTO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all’art. 43 prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga anche le funzioni di “responsabile per la trasparenza”;

VISTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera N. 831/2016 (in G.-U. n. 197 del 24.08.2016 – suppl. ordinario n. 35), ha escluso che la nomina quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, possa essere attribuita a Consiglieri con deleghe gestionali, intendendo con queste i consiglieri dell’Ordine con cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;

VISTO che il divieto è stato confermato anche dall’ultima nota ANAC del 3 novembre 2020 – Comunicato del Presidente avvocato Giuseppe Busia, avente ad oggetto: “Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli Ordini e nei Collegi professionali – nomina del RPCT”;

PRESO ATTO che la stessa nota ANAC del 3/11/2020, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante, considera, come assoluta eccezione la nomina di un Dirigente esterno, mentre prevede la circostanza che, in via residuale il RPCT possa coincidere con un consigliere dell’Ente, purché privo di deleghe gestionali;

VISTO altresì che è stata individuata la Dott.ssa Maria Chiara Deiana, consigliere eletto, che risulta privo di deleghe gestionali all’interno del consiglio e di amministrazione attiva e pertanto dispone dell’indipendenza necessaria per lo svolgimento dell’incarico;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/12 l’organo di indirizzo politico su proposta del responsabile della corruzione adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione e che l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione,

EVIDENZIATO che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

VISTO che il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all’art. 43 prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga anche le funzioni di “responsabile per la trasparenza”;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa


di nominare “Responsabile per la Prevenzione della Corruzione” e gestore delle segnalazioni ai sensi dell’art. 1, commi 7 e 8 della legge 190/2012, e “Responsabile per la Trasparenza”, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per il quadriennio 2025-2028, la **Dott.ssa Maria Chiara Deiana**, Consigliere componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cagliari”

Cagliari 23-11-2024

Firma

Il Presidente

Dottor Giuseppe Argiolas



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

Del 3 novembre 2020.

Oggetto: Precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali – nomina del RPCT

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha riscontrato il persistere di alcune criticità nell'individuazione del soggetto cui affidare i compiti di RPCT all'interno degli ordini/collegi professionali.

Come già chiarito nell'approfondimento del PNA 2016, Sezione III dedicata agli ordini/collegi professionali e nel PNA 2019, parte IV, § 1, I criteri di scelta del RPCT, il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT.

In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente.

È, inoltre, da considerarsi come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno.

Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali.
